Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 8 dicembre — **Numero 289**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 43 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1918, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, oggi alle ore 11, ha ricevuto in udienza solenne Sua Eccellenza il sig. Luiz Martins De Souza Dantas, il quale ha presentato alla Maestà sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, la lettera con la quale il presidente della Repubblica stessa partecipa la sua elezione e le lettere di richiamo di S. E. il dott. Da Cunha Gastao.

Roma, 7 dicembre 1919.

Sua Maestà il Re, con decreti in data di ieri e di oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di Commissario generale civile per la Venezia Giulia rassegnate, in seguito alla sua elezione a vice-presidente della Camera dei deputati, dall'on. deputato Augusto Ciuffelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed ha nominato alla carica predetta l'avv. Antonio Mosconi, consigliere di Stato.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2019 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1907, n. 472;
Veduta la legge 31 marzo 1912, n. 319;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 1918, n. 107;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale delle segreterie universitarie e delle segreterie delle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna e Roma, della R. scuola superiore politecnica di Napoli, del R. istituto tecnico superiore di Milano, della R. accademia scientifico-letteraria di Milano e delle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, stabiliti con la legge 31 marzo 1912, n. 319, è sostituito un unico ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria.

Art. 2.

Il personale dell'Amministrazione universitaria si divide nelle categorie seguenti:

1. Personale amministrativo, al quale competono le funzioni direttive o la trattazione degli affari amministrativi.

2. Personale di ragioneria al quale spettano le funzioni di economato e di Cassa, la tenuta delle scritture e tutte le altre mansioni di carattere contabile.

3. Personale esecutivo o d'ordine il quale, in aiuto del personale delle prime due categorie, attende alle funzioni esecutive e provvede alla registrazione, conservazione, trascrizione, e spedizione degli atti e ai servizi d'ordine in genere.

Il numero, i gradi, gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio del personale delle tre categorie di cui sopra, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

È adottato il sistema del ruolo aperto e gli impiegati conseguono un aumento periodico di stipendio nel grado, secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 3.

I posti di segretario, di ragioniere e di applicato sono conferiti mediante pubblico concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

I titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso sono:

a) per i posti di segretario: la laurea in giurisprudenza o titoli che dal regolamento siano dichiarati equipollenti a questo fine;

b) per i posti di ragioniere: il diploma di ragioniere o una equipollente licenza da una scuola media di commercio;

c) per i posti di applicato, la licenza da una scuola media di primo grado o la licenza normale.

Nei concorsi di cui sopra, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, o che siano insigniti di decorazione al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 4.

Le promozioni al grado di direttore di segreteria e al grado di archivista sono conferite agli impiegati del grado inferiore della rispettiva categoria esclusivamente mediante concorso, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello, nel quale si compia il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti su parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della istruzione pubblica agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

L'impiegato, che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualunque Amministrazione dello Stato, si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata.

Art. 7.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi o le frazioni di essi, che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta a servizio militare o a motivi di servizio o altro pubblico ufficio.

Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.

Art. 8.

Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, i quali siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a categoria superiore, possono passare al primo grado della prima categoria o all'unico grado della seconda quando, prendendo parte ai relativi concorsi di ammissione, vi ottengano la idoneità secondo le norme che verranno stabilite per regolamento.

Essi sono a mano a mano nominati ai posti che si rendono vacanti dopo il concorso e vengono collocati nei quadri di classificazione del nuovo grado in base alla loro complessiva anzianità di servizio, calcolata a norma del comma secondo dell'art. 6 e non mai in una posizione inferiore a quella corrispondente allo stipendio di cui sono provvisti.

L'età che sarà dal regolamento stabilita per essere ammessi a detti concorsi, è elevata di dieci anni.

Art. 9.

Per gli impiegati di terza categoria provenienti dai sott'ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza e in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i singoli periodi di aumento dello stipendio nei gradi della categoria predetta sono ridotti di un anno in corrispondenza degli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso per la promozione al grado di direttore di segreteria e a quello di archivista, che non ottengano immediatamente la promozione, e gli impiegati i quali nel concorso stesso, pur riportino almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 11.

L'impiegato, che alla data della promozione al grado superiore abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnando al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provveduto.

La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra Amministrazione o categoria.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 12.

L'attuale personale appartenente al ruolo delle segreterie universitarie e quello appartenente ai ruoli organici negli Istituti di istruzione superiore, di cui all'art. 1 del presente decreto, entrano a far parte del nuovo ruolo organico dell'Amministrazione universitaria.

Art. 13.

Il grado di vice segretario nel personale delle segreterie delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, di cui all'art. 1 del presente decreto, è abolito.

Gli attuali vice segretari entrano a far parte del ruolo dei segretari del personale amministrativo.

Art. 14.

L'assegnazione degli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi avrà luogo in base alla loro complessiva anzianità di servizio del nuovo grado in cui siano collocati.

Si considerano come parti del nuovo grado i gradi o classi dell'ordinamento precedente, e nel nuovo grado vengono fusi, giusta le norme del presente decreto.

Quando l'impiegato alla data dell'applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

Art. 15.

Agli effetti dell'articolo precedente ogni periodo di aumento di

stipendio o l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincida con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe, se l'anno fosse compiuto.

Art. 16.

Agli impiegati, che furono pretermessi nella promozione dal grado di vicesegretario a quello di segretario o nella promozione di classe, non si computa come utile agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio prestato posteriormente ai relativi giudizi di promovibilità, fino alla successiva eventuale promozione.

Art. 17.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati agli effetti del primo comma dell'art. 14 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 18.

Agli attuali impiegati che, prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato in modo continuativo un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nelle qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di quattro anni.

Art. 19.

Agli attuali segretari e vice-segretari, che abbiano avuto promozioni per merito mediante esami di concorso sostenuti in base alla disposizione transitoria dell'art. 25 del regolamento organico per il personale delle segreterie universitarie, approvato con Regio decreto 9 settembre 1909, n. 716, si concede un anno nel collocamento nel quadro di classificazione e l'abbreviazione di un anno per il periodo di aumento di stipendio successivo alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

Gli impiegati che nel collocamento nei quadri di classificazione, a norma del primo comma degli articoli 14 e 15, abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio fissati dalla tabella degli stipendi relativi alla categoria, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 21.

Gli attuali segretari e vicesegretari, che non possono entrare nel numero dei posti di ruolo della prima categoria di cui all'annessa tabella *A*, sono mantenuti in soprannumero nella graduatoria stessa fino al loro riassorbimento in organico.

In corrispondenza dei posti mantenuti in soprannumero nella prima categoria e sino al loro riassorbimento in organico, saranno lasciati vacanti complessivamente altrettanti posti nelle altre due categorie.

Art. 22.

Fino a quando non sia emanato il regolamento in esecuzione del presente decreto, si provvederà alle promozioni al grado di direttore di segreteria secondo le norme dell'ordinamento precedente.

Art. 23.

Agli impiegati, che in virtù del collocamento nei quadri di classificazione conseguano, sullo stipendio da essi goduto alla data del 30 aprile 1919, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio e che sarà assorbita dal successivo aumento periodico e, occorrendo, dal seguente.

Agli impiegati, ai quali spetti un aumento di stipendio maggiore di L. 2000, è corrisposto, nella prima applicazione del presente decreto, l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma.

La differenza sarà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a L. 1000.

Art. 24.

La rimunerazione per il servizio di economato e cassa, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 marzo 1912, n. 319, è maturata a favore di quegli impiegati che, non appartenendo alla categoria del personale di ragioneria, siano in via provvisoria incaricati delle funzioni di economo cassiere nelle Università fino a completamento del ruolo della categoria stessa.

È pure mantenuta alle condizioni suindicate la rimunerazione a favore del funzionario di segreteria incaricato del servizio di economato e cassa presso la scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, come alla tabella *B* annessa alla legge anzidetta.

Nulla è innovato circa la remunerazione del servizio di segreteria del Collegio « Carlo Alberto » di Torino di cui alla tabella *A* sopra citata.

Art. 25.

È soppresso il posto di vice segretario nel ruolo organico della scuola di medicina veterinaria annessa alla R. Università di Parma.

Sono parimenti soppressi i posti di applicato per l'amministrazione nei ruoli organici delle scuole di applicazione per gli ingegneri annessi alle RR. Università di Padova e Palermo.

Gli attuali titolari di tali posti potranno, in seguito a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere assunti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria e collocati nella categoria che dal predetto Consiglio sarà riconosciuta corrispondente alle funzioni da essi esercitate in base alle norme stabilite dal presente decreto.

Art. 26.

I fondi provenienti dai diritti di segreteria, mantenuti dopo la legge 7 luglio 1907, n. 472, esclusivamente a favore degli impiegati facenti parte dei ruoli speciali indicati nell'art. 1 del presente decreto saranno totalmente devoluti a compensare in parte l'aumento di spesa portato dall'applicazione del presente decreto.

Art. 27.

Rimangono ferme le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 sulla indennità caro-viveri.

Art. 28.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il ministero della istruzione pubblica le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 29.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria - 1ª categoria.

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

1° grado.

Segretari n. 48.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 4600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 5200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 5800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 6400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 7000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo anni 4, L. 7500 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo anni 4, L. 8000 al compimento del 28° anno di grado.

2° grado.

Direttori di segreteria n. 14.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 700 dopo anni 4, L. 8200 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo anni 4, L. 8900 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 5, L. 9500 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo anni 5, L. 10.000 al compimento del 18° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella B.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria - 2ª categoria.

PERSONALE DI RAGIONERIA.

Ragionieri n. 24.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 4600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 5200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 5800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 6400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo anni 4, L. 7000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo anni 4, L. 7500 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo anni 4, L. 8000 al compimento del 28° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella C.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione universitaria - 3ª categoria

PERSONALE ESECUTIVO E D'ORDINE.

1° grado.

Applicati n. 48.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo anni 4, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo anni 4, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo anni 4, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. [illegible] dopo anni 4, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo anni 4, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo anni 4, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo anni 4, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

2° grado.

Archivisti n. 32.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 400 dopo anni 4, L. 4900 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo anni 4, L. 5300 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo anni 4, L. 5700 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo anni 4, L. 6100 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo anni 4, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 64. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	8,000 —
Cap. n. 65. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali (Corte dei conti)	12,646 —
Cap. n. 67. Retribuzioni e compensi per lavori, ecc. (Corte dei conti)	90,000 —
Cap. n. 76. Personale di ruolo - Stipendi ed indennità, ecc.	15,500 —
Cap. n. 77. Spese d'ufficio	8,413 20
Cap. n. 78. Fitto di locali non demaniali	800 —
Cap. n. 114. Spese d'ufficio e compenso di cui al	

R. decreto 8 ottobre 1898, n. 442, al cassiere, ecc.	3,000 —
Cap. n. 115. Spesa per il forno crematorio e per lo abbruciamento dei biglietti, ecc.	6,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	144,359 20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, da convertirsi in legge;

Visti il decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, numero 1162, e i decreti Reali 2 settembre 1919, n. 1654, 4 settembre 1919, n. 1737, 9 ottobre 1919, n. 1936, 23 ottobre 1919, n. 2068, e 28 ottobre 1919, n. 1880;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono trasportati, con i rispettivi stanziamenti variati per effetto di decreti Reali già pubblicati o Ministeriali già registrati alla Corte dei conti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, secondo risulta dalla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

I decreti Reali in corso di pubblicazione portanti variazioni ai capitoli del bilancio del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dell'esercizio finanziario 1919-920 devono intendersi riferiti ai nuovi capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, secondo la tabella predetta.

Art. 3.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli di cui alla annessa tabella, concernenti lo stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, si intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e di disciplina previste dal decreto 15 febbraio 1918, n. 238, per il personale civile dei servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, sono esercitate dal Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 che sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Numero dei capitoli del Ministero per l'	Numero dei capitoli del Ministero del tesoro	DENOMINAZIONE	Somma stanziata
		Parte ordinaria.	
		Assistenza militare e pensioni di guerra.	
		Spese generali.	
1	75-II	Personale di ruolo, ecc.	52,970 —
2	75-III	Assegni e indennità di missione, ecc.	55,000 —
3	75-IV	Spese pel funzionamento di Commissioni centrali, ecc.	780,000 —
4	75-V	Retribuzione e indennità caroviveri al personale avventizio	1,968,000 —
5	75-VI	Indennità di missione, ecc.	120,000 —
6	75-VII	Compensi per lavori straordinari, ecc.	950,000 —
7	75-VIII	Sussidio agli impiegati e al basso personale, ecc.	20,000 —
8	75-IX	Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc.	305,000 —
9	75-X	Spese di stampa	650,000 —
10	75-XI	Fitto di locali	400,000 —
11	75-XII	Spese di manutenzione, ecc.	22,000 —
12	75-XIII	Spese casuali	20,000 —
			5,342,970 —
		Pensioni di guerra.	
13	75-XIV	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del R. esercito, ecc.	630,500,000 —
14	75-XV	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della R. marina, ecc.	5,500,000 —
15	75-XVI	Assegni per una volta, ecc.	850,000 —
			636,850,000 —
		Parte straordinaria.	
		Spese di assistenza militare.	
16	201-II	Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi e dei caporali e soldati in licenza e soccorsi giornalieri alle famiglie degli operai borghesi addetti ad opere e servizi militari, caduti prigionieri o dispersi	360,000,000 —
17	201-III	Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale, ecc.	»
18	201-IV	Rimborso alle ferrovie, ecc.	55,000 —
19	201-V	Sussidi alle famiglie bisognose dei militari, ecc.	6,000,000 —
20	201-VI	Assistenza militare nel territorio occupato in virtù dell'armistizio	5,000,000 —
21	201-VII	Sussidi ad Enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie dei morti in guerra e degli ex-combattenti	200,000 —
21-bis.	201-VIII	Assistenza ai militari malarici congedati	600,000 —
			371,855,000 —
		Spese d'impianto.	
22	201-IX	Spese d'impianto degli uffici e loro arredamento	300,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2240 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 relativo alla graduale sistemazione dei quadri degli ufficiali in S. A. P.

Visti i Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, 24 novembre 1919, n. 2167 concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in S. A. P.

Visto il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2145 col quale venne istituita la carica di ispettore generale dell'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'applicazione del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 relativo alla graduale sistemazione dei quadri del R. esercito, prima di procedere al collocamento di autorità in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri col criterio dell'età previsto dall'art. 5 di detto decreto, saranno collocati nella posizione stessa di autorità quegli ufficiali di ogni grado o ruolo che non abbiano fatto domanda di collocamento in posizione ausiliaria speciale e che, pure essendo idonei alle funzioni del proprio grado, tuttavia, a giudizio delle Commissioni indicate negli articoli seguenti, meno affidino di poter percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera.

Art. 2.

Per gli ufficiali generali il giudizio di cui all'articolo precedente sarà dato dalla stessa Commissione indicata dall'art. 2 n. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, che delibererà a maggioranza di voti, (osservato il R. decreto interpretativo 24 novembre 1919, n. 2167).

Tale Commissione in ogni caso, anche agli effetti del detto decreto 31 luglio 1919, sarà presieduta dall'ispettore generale dell'esercito; non comprenderà come membro il sottocapo di stato maggiore dell'esercito, e si intenderà costituita ove siano presenti almeno due terzi dei membri aventi diritto a voto. In caso di assenza dell'ispettore generale dell'esercito, presiederà la Commissione il più anziano dei presenti.

L'art. 3 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, è abrogato.

Art. 3.

Il giudizio di cui all'art. 1 per i colonnelli delle varie armi e corpi (esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria, del corpo sanitario e del corpo veterinario) sarà dato con le norme indicate dai comma *a*), *b*), *c*) dell'art. 2, n. 2, del R. decreto 31 luglio 1919, numero 1383, salvo, per la Commissione indicata al comma *b*), le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per i tenenti colonnelli e maggiori delle varie armi e corpi, esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria, del corpo sanitario, del corpo veterinario, il giudizio di cui all'art. 1 sarà dato:

a) in primo grado: dalle autorità gerarchiche, sino al comandante di divisione escluso, colle norme vigenti per i giudizi d'avanzamento;

b) in grado superiore: da una Commissione per ogni corpo d'armata, composta dal comandante di corpo d'armata, presidente, e dai comandanti delle divisioni di fanteria del corpo d'armata.

Vi parteciperanno con diritto al voto, ciascuno a sua volta, il comandante della divisione di cavalleria, il comandante di brigata di fanteria, o di cavalleria, o l'ufficiale generale comandante di artiglieria o del genio, e il comandante del reggimento da cui ogni ufficiale dipende.

Potranno parteciparvi come membri consultivi quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile;

c) in via definitiva: nel caso di discrepanza di giudizi, dal ministro della guerra.

Art. 5.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo tecnico d'artiglieria saranno dati:

a) in primo grado dalle autorità gerarchiche con le stesse norme vigenti pei giudizi di avanzamento;

b) in secondo grado da una Commissione composta dall'ispettore generale di artiglieria, presidente, dall'ispettore delle costruzioni di artiglieria e da due generali del ruolo tecnico, da nominarsi con decreto Reale.

Vi potranno inoltre partecipare, come membri consultivi, quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

I giudizi espressi saranno trasmessi al Ministero;

c) in via definitiva dal ministro della guerra, in caso di discrepanza nei giudizi.

Art. 6.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare saranno dati:

a) in primo grado dalle autorità gerarchiche, colle norme vigenti per i giudizi di avanzamento;

b) in secondo grado da una Commissione composta dall'ispettore capo di sanità, presidente, da quattro generali medici e da due professori ordinari di Università delle facoltà mediche, che abbiano prestato la loro opera presso l'esercito operante durante la guerra 1915-918, da nominarsi con decreto Reale.

Vi potranno partecipare come membri consultivi quegli altri ufficiali che il presidente credesse chiamarvi con sua scelta insindacabile;

c) in via definitiva in caso di discrepanza di giudizi, dal ministro della guerra.

Art. 7.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo veterinario saranno dati:

a) in primo grado, dalle autorità gerarchiche colle norme vigenti per i giudizi d'avanzamento;

b) in secondo grado da una commissione composta dall'ispettore generale di cavalleria, presidente, dall'ispettore generale di artiglieria, dal capo dell'Ispettorato ippico e dal capo ufficio di ispezione veterinaria.

Vi potranno partecipare con voto consultivo quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamare con sua scelta insindacabile;

c) in via definitiva, in caso di discrepanza di giudizi, dal ministro della guerra.

Art. 8.

Per il personale del corpo della giustizia militare saranno date disposizioni a suo tempo.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 2088 per l'esclusione dal collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità per riduzione di quadri, non sono applicabili agli ufficiali che dovessero essere collocati in posizione ausiliaria speciale di autorità per effetto dei giudizi di cui all'art. 1 emessi dalle Commissioni competenti ai termini dei precedenti articoli.

Art. 10.

Qualora in ogni grado di ciascun ruolo il numero di ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale in seguito ai giudizi di cui sopra, superasse il numero delle dispense dal servizio attivo permanente necessario alle sistemazioni dei quadri, il provvedimento del collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità sarà attuato, nella misura necessaria, per sistemare i quadri, a cominciare dai più anziani di età fra gli ufficiali predetti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2242 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento;

Visto il Codice di commercio;

Visto il Regio decreto 22 giugno 1916, n. 756, col quale fu istituito il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 ottobre 1915. n. 1509, 28 novembre 1915, n. 1708; 2 aprile 1916, n. 369; 11 gennaio 1917, n. 51; 8 marzo 1917, n. 474; 6 maggio 1917, n. 842; 15 maggio 1917, n. 874 e 2 settembre 1917, n. 1535;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri della marina, della guerra, degli affari esteri, di grazia giustizia e culti, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle colonie e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati:

1° il decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1509, riguardante l'imbarco su navi mercantili di persone aventi grado inferiore a quello richiesto dalle vigenti leggi; lasciando al ministro dei trasporti di adottare disposizioni transitorie nei riguardi del personale attualmente imbarcato, avente grado inferiore a quello presritto;

2° il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1708, relativo alla inibizione temporanea dall'esercizio della navigazione agli esercenti professione marittima a bordo di navi mercantili nazionali;

3° il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 51, circa il noleggio di navi di bandiera neutrale;

4° il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 474, concernente la condizione giuridica degli equipaggi dei piroscafi mercantili durante la guerra;

5° il decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1535, concernente la perdita di navi mercantili agli effetti dell'assicurazione.

Art. 2.

Sono pure abrogati:

1° nei soli riguardi di atti compiuti fra ditte nazionali, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 7 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, circa il divieto di vendita di navi mercantili;

2° l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 842, circa la condizione giuridica degli equipaggi dei velieri nazionali;

3° gli articoli 5 e 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, portante provvedimenti a favore del commercio marittimo e della navigazione.

Art. 3.

Nulla è innovato nei riguardi delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, circa il trattamento economico degli equipagi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DE VITO — SECHI — ALBRICCI — TITTONI — MORTARA — TEDESCO — PANTANO — VISOCCHI — FERRARIS — ROSSI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'articolo 17 delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R decreto 9 agosto 1910, numero 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto l'articolo 27 del regolamento speciale per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Veduto il regolamento 22 aprile 1903 per l'ammissione all'Accademia militare, nonchè ad altre scuole militari;

Veduto il R. decreto 2 luglio 1911, n. 998, che approva il nuovo ordinamento della R. Accademia navale di Livorno;

Riconosciuta la opportunità che sia modificato il primo comma del predetto articolo 27 del regolamento speciale per la Facoltà di scienze in considerazione del mutato ordinamento dell'Accademia militare di Torino, a cui non si può ora accedere se non con lo stesso titolo di studi medi richiesto per l'ammissione alla Facoltà universitaria di scienze;

Riconosciuta del pari l'opportunità di modificare il secondo comma dello stesso articolo, nel senso che per i passaggi alla detta Facoltà di scienze degli allievi provenienti dalla R. Accademia navale sia tenuto conto del citato R. decreto 2 luglio 1911, n. 998, che, riordinando quell'Istituto, gli ha tolto il carattere di scuola superiore:

Sentito il Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 27 del regolamento speciale per le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 808, è sostituito il seguente:

« Gli allievi che hanno compiuto il primo anno di corso regolare alla R. Accademia militare di Torino e ne hanno superati gli esami, possono essere ammessi al secondo anno del corso universitario di matematica; coloro che hanno compiuto il secondo anno di corso, superandone gli esami, possono essere ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gli ingegneri o al terzo anno per la laurea in matematica. Coloro che hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, possono essere inscritti al secondo anno della scuola di applicazione o al quarto anno per la laurea in matematica, qualora si sottopongano a quelle prove suppletive che il Consiglio dei professori della scuola di applicazione o la Facoltà stabiliranno caso per caso ».

Al secondo comma del detto articolo è sostituito il seguente:

« I giovani che hanno compiuto quattro anni di corso alla R. Accademia navale di Livorno e superati gli esami possono essere incritti al primo anno della Facoltà di scienze. I giovani che hanno compiuto il quinto anno dell'Accademia suddetta, e ne abbiano superato gli esami, possono essere ammessi al secondo anno del corso universitario di matematica, qualora si sottopongano a quelle prove suppletive che la Facoltà stabilirà caso per caso. Gli altri provenienti dall'Accademia stessa, non possono essere iscritti all'Università, se mancanti del titolo di cui all'art. 5 del regolamento speciale della Facoltà di scienze ».

Art. 2.

Al regolamento speciale della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 31.

(Disposizioni transitorie).

« Gli allievi che, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento 22 aprile 1903 per l'ammissione all'Accademia militare, hanno compiuto il primo e il secondo anno di corso dell'Accademia militare e ne hanno superato gli esami, possono essere ammessi, rispettivamente al primo e al secondo anno del corso universitario di matematica; quelli che hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami possono essere ammessi al primo anno della Scuola di applicazione per gl'ingegneri o al terzo anno per la laurea in matematica quando, in quest'ultimo caso, si sottopongano a quelle prove suppletive che la facoltà stabilirà caso per caso.

Gli allievi che anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 2 luglio 1911, n. 998, che approva il nuovo ordinamento della Regia accademia navale di Livorno, hanno compiuto nell'Accademia predetta il primo corso e superati gli esami delle materie comuni con la Facoltà di scienze, possono essere ammessi al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che hanno compiuto il secondo e terzo corso ed egualmente superato gli esami delle materie comuni, possono essere ammessi al terzo anno del corso di matematiche od al primo della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, a condizione, in entrambi i casi, di seguire i corsi e superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà o dalla Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Picerno (Potenza).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Picerno, accentrata di fatto, pel disinteressamento della rappresentanza elettiva, nelle mani del segretario, funziona nel modo più irregolare.

Trasandati i servizi di segreteria, da tempo non si compilano i bilanci ed i ruoli delle tasse, nè si esaminano i consuntivi, nessuna vigilanza viene esercitata sulla riscossione delle rendite patrimoniali e sul dazio di consumo che procede senza garanzia pel Comune o pei privati, mancando perfino registri e bollettari.

Tutti i pubblici servizi (viabilità, igiene, nettezza urbana, pubblica illuminazione, ecc.) sono trascurati; il servizio degli approvvigionamenti venne disciplinato in modo da consentire al gerente lucri eccessivi a danno dei consumatori.

Le istanze per le pensioni di guerra non vengono regolarmente avanzate agli uffici competenti.

La noncuranza degli amministratori ed il generale disordine dei pubblici servizi hanno determinato tra la popolazione un fermento così vivo da destare preoccupazioni per l'ordine pubblico, e poichè, essendo rimasti assolutamente inefficaci i ripetuti richiami e gli eccitamenti dell'autorità politica locale, sarebbe vano fare affidamento sull'amministrazione ordinaria per l'eliminazione dei gravi inconvenienti lamentati, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto - lo scioglimento del Consiglio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Picerno, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Carlo De Bisogno è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albissola Superiore (Genova).*

SIRE!

In seguito ad aspri dissensi sorti in seno all'Amministrazione municipale di Albissola Superiore, il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni, e per provvedere alla temporanea amministrazione del Comune e particolarmente alle gravi deficienze dei servizi annonari, fu necessaria la nomina di un commissario prefettizio.

Un'adunanza del Consiglio, indetta d'ufficio allo scopo di deliberare sulle dimissioni del sindaco e sulle conclusioni della relazione del commissario, riuscì deserta, mentre alla successiva seduta intervennero i soli quattro consiglieri della minoranza, i quali, preso atto delle dimissioni anzidette, espressero il voto che si procedesse allo scioglimento della rappresentanza elettiva.

Tutti i tentativi per vincere l'atteggiamento inerte e passivo della Giunta e del Consiglio sono riusciti vani, mentre permangono le difficoltà finanziarie in cui il Comune si dibatte e vengono vivamente reclamate alcune urgenti opere pubbliche.

In tale situazione di cose e di fronte all'assenteismo della Giunta e del Consiglio si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione del commissario prefettizio in Regio, affinchè nella sua più ampia competenza possa affrontare e risolvere i problemi municipali.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albissola Superiore, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Luigi Signorelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Molina Aterno (Aquila).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Molina Aterno, ridotto per dimissioni ed altre vacanze a soli due rappresentanti sui quindici assegnati al Comune, non è più in grado di funzionare; tanto che si è dovuto provvedere alla temporanea gestione con un commissario prefettizio.

Non essendo possibile procedere alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molina Aterno, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art 2.

Il signore rag. Ciro Nobilio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Istituto nazionale delle assicurazioni

STATUTO

del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

TITOLO I.

Costituzione - Capitale.

Art. 1.

Il « Consorzio di credito per le opere pubbliche », istituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale per i combattenti in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

Il Consorzio ha personalità giuridica e gestione autonoma.

È soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e le Casse di risparmio che facciano domanda di parteciparvi con un capitale di almeno un milione di lire.

Art. 3.

Il Consorzio è costituito con un capitale iniziale di lire cento milioni, rappresentato dalla partecipazione degli Istituti consorziati nella misura seguente:

Cassa depositi e prestiti per	L.	60.000.000
Istituto nazionale delle assicurazioni per	»	20.000.000
Cassa nazionale delle assicurazioni sociali per	»	20.000.000
Totale	L.	100.000.000

In dipendenza della successiva partecipazione di altri Enti a norma dell'art. 2, il capitale potrà essere elevato fino a centocinquanta milioni di lire.

La responsabilità dei componenti il Consorzio è limitata alla quota da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 4.

Entro un mese dalla costituzione del Consorzio, gli enti partecipanti verseranno tre decimi del capitale rispettivamente sottoscritto; gli ulteriori decimi saranno richiamati con preavviso di un mese in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio. In caso di ritardo nei versamenti decorrerà un interesse di mora nella misura del 6 per cento.

Il capitale versato sarà rappresentato da quote nominative non negoziabili di L. 100 mila ciascuna e suoi multipli.

Art. 5.

Il capitale versato, che non sia ancora investito in mutui, sarà impiegato in buoni del tesoro o in altri titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 6.

I mutui sono fatti con rinvestimento del capitale sociale, o mediante l'emissione di obbligazioni garantite dalle annualità e delegazioni indicate all'art. 1°, sia direttamente dal Consorzio, sia rilevando operazioni compiute da altri Enti giusta lo scopo dello stesso art. 1°.

In base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, gli interessi dei mutui, direttamente concessi dal Consorzio o rilevati da Istituti di credito, anche non consorziati, godono della esenzione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Il Consorzio ha facoltà di corrispondere per i mutui accordati valuta legale od obbligazioni al valore nominale.

Art. 8.

I mutui debbono rimborsarsi col sistema dell'ammortamento in un termine massimo di 50 anni. Nella annualità, oltre la quota di ammortamento e l'interesse, sarà compreso anche un compenso per spese di amministrazione, provvigione e diritti erariali. Altrimenti tale compenso sarà liquidato in contante all'atto della somministrazione del mutuo.

Le Provincie, i Comuni, i Consorzi, nell'assumere mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, dovranno provvedere a quanto possa occorrere perchè le annualità di ammortamento siano versate dai propri agenti della riscossione con le forme, i privilegi e le sanzioni di cui all'art. 9 dei capitali normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto 18 luglio 1902 del ministro delle finanze.

TITOLO III.

Obbligazioni consorziali.

Art. 9.

Il Consorzio, in corrispondenza dei mutui concessi e giusta l'art. 6 è autorizzato ad emettere obbligazioni, rimborsabili mediante sorteggio, in relazione all'ammortamento dei mutui stessi.

A norma dell'art. 5 del citato decreto-legge 2 settembre 1919 n. 1627, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ed assimilate alle cartelle di credito fondiario.

Esse sono soggette soltanto al bollo di cent. 10 per ogni titolo, rimanendo esentate da ogni altra tassa o imposta presente e futura.

Art. 10.

Le obbligazioni del Consorzio potranno essere emesse con l'interesse del 5 1[2 per cento, del 5 per cento, del 4 1[2 per cento e del 4 per cento.

Le obbligazioni di un determinato saggio d'interesse formano una serie distinta.

Art. 11.

La massa delle obbligazioni consorziali è garantita dalla massa delle annualità dovute al Consorzio; i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortamento delle obbligazioni, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro il Consorzio.

Art. 12.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna; possono essere raggruppate in titoli quintupli e decupli.

Il Consorzio ha facoltà di emettere obbligazioni a premio di taglio inferiore.

L'interesse è pagabile a rate semestrali.

Art. 13.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie.

Art. 14.

Le obbligazioni devono essere firmate dal presidente o altro amministratore del Consorzio membro del Comitato permanente, da uno dei sindaci, specialmente incaricato del riscontro dal Ministero del tesoro, e dal consigliere delegato.

Le matrici devono portare le stesse firme delle obbligazioni: queste sono segnate con bollo a secco del Consorzio.

Art. 15.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 16.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione semestrale a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione delle annualità dovute nel semestre antecedente, nonchè all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dal Consorzio anche le rate di ammortamento non esatte.

L'estrazione si fa in locali aperti al pubblico alla presenza delle persone indicate per la firma delle obbligazioni nell'art. 14.

Di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 17.

In base all'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, sono estese alle obbligazioni del Consorzio, in quanto siano applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, e per le cartelle di credito fondiario.

Le pubblicazioni relative alle obbligazioni consorziali sono eseguite gratuitamente ed esclusivamente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Un regolamento speciale, che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplinerà il servizio relativo alle obbligazioni del Consorzio.

Art. 18.

Le obbligazioni del Consorzio possono essere acquistate anche dagli Istituti ed Enti specialmente autorizzati con l'art. 6 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Giusta l'art. 7 dello stesso decreto-legge, dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente.

TITOLO IV.

Amministrazione del Consorzio.

Art. 19.

A norma dell'art. 9 del citato decreto-legge, il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto del presidente e di altri dieci membri.

Il presidente è nominato con R. decreto su proposta del ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Comitato permanente di cui all'art. 24.

I consiglieri sono nominati due dal ministro del tesoro, due dal ministro dei lavori pubblici. Gli altri sei sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti legali degli Enti consorziati nei modi indicati nell'art. 9 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Il presidente convoca tali rappresentanti con lettere raccomandate dirette agli Istituti consorziati.

Art. 20.

Il presidente ha l'alta vigilanza sul funzionamento del Consorzio e sull'indirizzo dell'Ente e tiene i rapporti con le autorità a questo riguardo.

Art. 21.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio, che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 22.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno sei membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Il Consiglio nomina tra i capi ufficio un segretario, il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali. Essi sono firmati dal presidente, dal consigliere delegato e dal segretario.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione consorziale.

Più specialmente esso delibera:

1° la nomina di un consigliere delegato per l'amministrazione del Consorzio;

2° la nomina di due membri del Comitato permanente;

3° le condizioni dei contratti di mutuo;

4° la emissione delle obbligazioni;

5° il richiamo dei decimi del capitale consorziale sottoscritto e non ancora versato;

6° l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui a norma dell'art. 5 e l'impiego dei fondi di riserva;

7° il bilancio consuntivo di ogni esercizio;

8° la nomina e la revoca degli impiegati del Consorzio;

9° il regolamento interno relativo alla determinazione delle retribuzioni fisse ed alla distribuzione degli utili a favore dei componenti il Consiglio di amministrazione, alla distribuzione del fondo di previdenza e premi a favore degli impiegati, alla organizzazione degli uffici ed alle funzioni e condizioni degli impiegati;

10° le azioni giudiziarie e le transazioni;

11° gli aumenti del capitale consorziale e le proposte di modificazioni allo statuto;

12° in genere tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio, che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio.

Art. 24.

Il Comitato permanente è composto del presidente del Consorzio, del consigliere delegato e dei due consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di tre membri.

Il segretario del Consiglio, di cui all'ultimo comma dell'art. 22, interviene alle adunanze del Comitato e ne redige i verbali. Essi sono firmati dal presidente, dal consigliere delegato e dal segretario.

Art. 25.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa occorrendo l'istruttoria, e li accompagna col suo parere; ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento del Consorzio; predispone il bilancio consuntivo e redige per uso interno lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso: delibera infine sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 26.

Il consigliere delegato ha la legale rappresentanza del Consorzio. Egli cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato, dirige tutti i servizi e firma tutti gli atti. Per gli atti che importano impegno legale occorre anche la firma di un membro del Comitato permanente.

Art. 27.

Il Consorzio ha la facoltà di valersi degli Uffici governativi, centrali e provinciali.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto dalla Banca d'Italia con le norme concordate fra le due Amministrazioni.

Le sedi e le succursali della Banca d'Italia funzionano da agenzie del Consorzio.

TITOLO V.

Bilancio, utili, riserve.

Art. 28.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di marzo di ciascun esercizio il Comitato permanente predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio propriamente detto deve essere corredato dal conto profitti e perdite e dal conto inventario a fine esercizio.

Art. 29.

Il bilancio è sottoposto dal Comitato al collegio dei sindaci, che, entro un mese, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Il bilancio con la relazione dei sindaci è approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 5 0[0 per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 0[0 sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevati una quota pari ad un decimo a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota pari ad un altro decimo a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale del Consorzio.

Gli ulteriori utili si distribuiscono in aumento d'interesse al capitale consorziale, salvo, occorrendo, la formazione di uno speciale fondo di riserva che fosse deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti consorziati, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

Vigilanza governativa.

Art. 32.

A norma dell'art. 10 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'articolo 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, e sono nominati dal ministro del tesoro all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il ministro del tesoro designa uno dei sindaci che sia specialmente incaricato del riscontro sulle obbligazioni consorziali.

Art. 33.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stabilite le retribuzioni dei componenti il Collegio dei sindaci.

Art. 34.

Il Consorzio comunica al Ministero del tesoro:

1° la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

3° una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di chiedere schiarimenti sui documenti trasmessi.

Il bilancio è comunicato anche al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 35.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di fare eseguire in ogni tempo ispezioni al Consorzio.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al Consiglio.

Art. 36.

Giusta l'art. 12 del decreto-legge succitato, per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di Statuto, o per continuata irregolarità della gestione, il Consiglio di amministrazione puo essere sciolto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un commissario strordinario fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La gestione del commissario straordinario non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

TITOLO VII.

Liquidazione del Consorzio - Modificazioni statutarie.

Art. 37.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale consorziale, il Consorzio può essere posto in liquidazione con decreto del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, o per deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvato da almeno sette consiglieri.

Ove anche dopo l'accertamento di detta perdita, il Consiglio deliberi di far continuare il Consorzio, e il ministro del tesoro non ne decreti la liquidazione, i singoli consorziati hanno la facoltà di recesso.

Art. 38.

La liquidazione del Consorzio viene affidata con decreto del ministro del tesoro ad uno degli Enti partecipanti.

Art. 39.

Le modificazioni al presente statuto, sottoposte alla deliberazione del Consiglio, devono essere approvate da almeno sette consiglieri

Visto, *Il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche*: BENEDUCE.

CORTE DEI CONTI

IL PRSIDENTE

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1811;

Visti i ruoli organici della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

La graduazione in ruolo dei referendari della Corte dei conti, lo stipendio e l'eventuale assegno *ad personam* a ciascuno di essi dovuto e le relative decorrenze sono determinate come appresso:

Referendari di 1ª classe.

1. Baglieco comm. dott. Giovanni, stipendio L. 11,100, assegno annuo *ad personam* L. 1100, decorrenza dello stipendio ed assegno 1° aprile 1919, conservando il titolo di direttore superiore.
2. Pelosi comm. dott. Arturo, id. L. 11,100, id. L. 1100, id. id., id.
3. De Vivo comm. Pietro, id. L. 11,100, id. L. 330, id. id.
4. Comitti comm. Enrico, id. L. 11,100, id. L. 330, id. id.
5. Masaluso comm. dott. Giuseppe, id. L. 11,100, id. L. 330, id. id.
6. Annibali comm. Luigi, id. L. 11,100, id L. 330, id. id.
7. Drago comm. dott. Francesco, id. L. 11,100, id. L. 330, id. id.
8. Savio comm. dott. Giorgio, id. L. 11,100 decorrenza 1° aprile 1919; id. L. 330 decorrenza 1° maggio 1919.
9. Torracca comm. Eugenio, id. L. 11,100, id. 1° aprile 1919.
10. Brancadoro comm. dott. Enrico, id. L. 11,100, id. id.
11. Pizzi comm. Severino, id. L. 11,100, id. id.
12. Coppi comm. dott. Arturo, id. L. 11,100, id. id.
13. Tavassi comm. dott. Ernesto, id. L. 11,100, id. id.
14. Castellini comm. dott. Giovanni, id. L. 11,100, id. id.
15. Bondesio comm. dott. Francesco, id. L. 11,100, id. id.
16. Targioni comm. Vittorio, id. L. 11,100, id. id.
17. Troisio comm. dott. Camillo, id. L. 11,100, id. id.
18. Pagano comm. Enrico, id. L. 11,100, id. id.
19. Lesen comm. prof. Aristide, id. L. 11,100, id. id.
20. Caputi comm. dott. Francesco, id. L. 11,100, id. id.
21. De Paolis comm. Rodolfo, id., L. 11,100, id. id.
22. Ferreri comm. Enrico, id. L. 11,100, id. id.
23. Pedoja comm. dott. Armando, id. L. 11,100, id. 1° maggio 1919
24. Oddone comm. prof. Tancredi. id. L. 11,100, id. id
25. Pedoja gr. uff. dott. Fabio, id. L. 11,100, id. id.
26. Bucelli comm. dott. Carlo, id. L. 11,100, id. 1° luglio 1919.
27. Marucchi comm. avv. Cesare, id. L. 11,100, id. id.
28. Cialente comm. dott. Angelo, id. L. 11,100, id. id.
29. Cajani comm. dott. Vincenzo, id. L. 11,100, id. id.

Referendari di 2ª classe.

1. Maghelli comm. dott. Savino, stipendio L. 10,000, decorrenza dello stipendio dal 1° aprile 1919.
2. Giraldi cav. uff dott. Gino, id. L. 10,000, id. id.
3. Rendano cav. uff. dott. Eugenio, id. L. 10,000, id. id.
4. Caputi cav. uff. Roberto, id. L. 10,000, id. id.
5. Gamba cav. uff. dott. Adone, id. L. 10,000, id. id.
6. Granata cav. uff. prof. Vincenzo, id L. 10,000, id. id.
7. Vicario cav. uff. dott. Edoardo, id. L. 10,000, id. id.
8. D'Adamo cav. uff. dott. Achille, id. L. 10,000, id. id.
9. Cappugi cav. uff. Amerigo, id. L. 10,000, id. id.
10. Rodini cav. uff. dott Eugenio, id. L. 10,000, id. id.
11. Faini cav. uff. Federico, id. L. 10,000, id. id.
12. Sciacovelli cav. dott. Giuseppe, id. L. 10,000, id. id.
13. Altamura cav. Salvatore, id. L. 10,000, id. id.
14. Nati cav. avv. Cesare, id., L. 10,000, id id.
15. Avarelli comm. Diego, id. L. 10,000, id. id.
16. Avarelli cav. uff. Francesco, id. L. 10,000, id. id.
17. Grita cav. Socino, id. L. 10,000, id. 1° luglio 1919.
18. Coop cav. dott. Oscar Giovanni, id. L. 10,000, id. id.
19. Vicario cav. Saverio, id. L. 10,000, id. id.
20. Fioretti cav. Attico Ugo, id. L. 10,000, id. id.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, 10 ottobre 1919.

Il presidente: *Bernardi*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	83.50	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.55	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 6 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,21 — Londra 49,81 — Svizzera 244.43 — New York 12,79 — Oro 197,19.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 22).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	111569	540 —	Surdi Battiati Maria Antonina fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giovanni*, domiciliato a Palermo; con usufrutto vitalizio a Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giovanni*, domiciliato a Palermo	Surdi Battiati Maria Antonina fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giuseppe* domiciliata a Palermo; con usufrutto vitalizio a Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giuseppe*, domiciliata a Palermo
»	111570	540 —	Surdi Battiati Emma Giovanna fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Emma Giovanna fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
»	111571	540 —	Surdi Battiati Antonina Elvira fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Antonina Elvira fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
»	111572	540 —	Surdi Battiati Giovanni Pietro fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Giovanni Pietro fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
3,50 0/0	467365	700 —	Profili Vittorio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto a Profili Vittorio fu Antonio	Profili Vittorio di Gualberto, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Napoli; con usufrutto come contro
»	467366	700 —	Profili Emilio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto come sopra	Profili Emilio di Gualberto, *minore*, ecc., come sopra; con usufrutto come contro
»	467367	595 —	Profili Fazio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto come sopra	Profili Fazio di Gualberto, *minore*, ecc., come sopra; con usufrutto come contro
5 0/0	1114251	75 —	Lombard Giuseppe, Maria, Carlo, *Agnese* e Pietro fu Carlo, i due ultimi minori, sotto la patria potestà della madre Maffei Giustina fu Carlo, tutti eredi indivisi del padre, domic. in Torino	Lombard Giuseppe, Maria, Carlo. *Teresa Agnese* e Pietro fu Carlo, ecc., come contro
3,50 0/0	353978	175 —	*Malfungiello* Sofia fu Domenico, nubile, domic. a Resina (Napoli)	*Malfongiello* Sofia fu Domenico, nubile, ecc., come contro
5 0/0	1075102	15 —	Chiapello *Margherita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Dronero (Cuneo)	Chiapello *Maria-Margherita* di Lorenzo, minore, ecc, come contro
Consolidato 5 0/0	103844	200 —	*Scaffone* Rosa fu Luigi, nubile, domic. a Grana Monferrato (Alessandria)	*Scoffone* Rosa fu Luigi, nubile, ecc., come contro
3,50 0/0	194392	52 50	Fornasero Caterina, Maria, Stefano, *Anna-Teresa* e *Vincenzo* di Stefano, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dallo stesso Fornasero, domic. a Villafalletto (Cuneo)	Fornasero Caterina, Maria, Stefano, *Anna-Vincenza* e *Teresa* di Stefano, minori, ecc., come contro
»	401017 già 1298468 del 5 0/0	210 —	Zoppis *Alessandro* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Borgomasino (Novara); con usufrutto a Magistrini Domenica fu Bartolomeo, nubile	Zoppis *Alessandra* di Antonio, ecc., come contro
P. N. 5 0/0	031655	100 —	*Rabatono* Giuseppina di Federico, vedova di Chabod *Lorenzo*, domic. in Aosta (Torino)	*Baratono* Giuseppina di Federico, vedova di Chabod *Gio. Lorenzo*, domic. in Aosta (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono 5 0[0 quinquennale - Seconda emissione n. 1300 - di L. 6000, emesso al nome di Caroglio Paolo fu Giacomo Francesco, mentre doveva invece intestarsi a favore di Caroglio Carlo fu Giacomo Francesco.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà provveduto alla richiesta rettifica.

Roma, 4 luglio 1919.

Il direttore generale: CRESPO.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 701, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 775 di L. 10.000 rilasciato il 4 novembre 1916 a favore di Semplicio Laudanzi fu Serafino, doveva invece intestarsi a favore di Semplicio Laudazi fu Serafino, e ciò in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Roma del 23 settembre 1919.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 775 e all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, novembre 1919.

Per il direttore generale: CIRILLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1812 che modifica il ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette sui redditi;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 12 gennaio 1911, n. 63, modificato cogli altri Regi decreti 17 dicembre 1911, n. 1468, e 4 gennaio 1914, n. 16, nonchè il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il decreto-legge 27 luglio 1919, n. 1389, e il decreto Ministeriale 18 novembre 1919 che stabilisce le norme per l'attuazione del suddetto decreto 2 ottobre, n. 1812;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 134 posti di applicato.

Le nomine dei vincitori del concorso saranno fatte a titolo d'esperimento con decreto del Ministero delle finanze e diverranno definitive dopo un anno di prova ed in seguito a giudizio di apposita Commissione nominata dal ministro, la quale giudicherà sulla base del servizio prestato.

Durante l'esperimento i vincitori godranno dello stipendio attribuito all'ultima classe degli applicati oltre le indennità.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta bollata da due lire, debbono presentarsi non più tardi del 15 gennaio 1920 all'Intendenza di finanza della Provincia ove gli aspiranti risiedono. L'Intendenza, riconosciutane la regolarità, le trasmette subito al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette sui redditi) con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno far risultare:

a) il cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, la residenza della propria famiglia e quella ove essi si trovano all'atto della domanda;

b) l'obbligo che assumono di raggiungere qualunque residenza, con diritto al solo rimborso della spesa personale di viaggio conseguendo la nomina ad applicato;

c) l'elenco dei titoli allegati;

d) il loro preciso recapito.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta bollata da una lira, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 38° anno di età alla data del presente decreto;

2° certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da una lira.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane anche quando manchino della naturalità;

3° certificato di non incorsa penalità, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario su carta bollata da lire quattro;

4° certificato di buona condotta su carta bollata da una lira, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale ed anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da qualsiasi difetto fisico ed ha l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira;

6° certificato di leva o congedo militare per i giovani di età non inferiore ai 20 anni;

7° certificato di licenza ginnasiale o tecnica con la indicazione dei punti conseguiti in ciascuna materia;

8° altri titoli di studio eventualmente posseduti e certificati di servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche;

9° titoli di benemerenze patriottiche acquistate e certificati di servizio militare prestato in guerra.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal prefetto, fatta eccezione per quelli rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Per gli invalidi di guerra basterà che il certificato medico attesti la idoneità a prestare utile servizio.

Art. 4.

Al concorso sono ammessi purchè presentino, oltre i documenti indicati dal n. 1 al n. 5 un certificato di buon servizio militare, i sottufficiali congedati del R. esercito e della marina e della Regia guardia di finanza che non possiedono requisiti per la nomina ad applicati d'agenzia e i sottufficiali della R. guardia di finanza presenti al corpo con non meno di sei anni di servizio e due di grado.

Art. 5.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 6, che sostituiranno con un certificato in carta bollata da lire una del comandante del corpo a cui appartengono per comprovare la loro buona condotta e con la copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 6.

Non sarà tenuto conto delle domande, presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente prima che la Commissione giudicatrice abbia iniziati i suoi lavori.

Gli aspiranti che abbiano presentato domande di ammissione ad altri concorsi non ancora espletati presso altre pubbliche Amministrazioni dello Stato sostituiranno i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 con un unico certificato dell'Amministrazione presso la quale tali documenti sono depositati, attestante l'effettuato deposito, la regolarità di essi e l'età degli aspiranti.

Per i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 debbono esibire una copia legale del titolo originario ed un secondo certificato del titolo richiesto.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta di tre membri aventi grado non inferiore a quello di caposezione o d'ispettore provinciale od agente superiore delle imposte dirette sui redditi.

Un primo segretario della Direzione generale delle imposte dirette con la coadiuvazione di un applicato od archivista funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nel limite dei posti messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria assegnando a ciascun aspirante una punteggiatura per ogni gruppo di titoli da esso presentati, tenuto conto più specialmente dei punti complessivi e di quelli delle materie principali conseguiti nella licenza ginnasiale o tecnica, del possesso di altro titolo di studio superiore, del servizio eventualmente prestato in amministrazioni pubbliche.

Nella graduatoria, a parità di punti, sarà data la precedenza ai combattenti nel seguente ordine di benemerenza: invalido o orfano di guerra ferito in combattimento, insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione di merito di guerra, semplice combattente.

Fra i non combattenti si darà la precedenza ai forniti di altro titolo superiore, e fra i non combattenti al maggiore di età.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori, contro la quale non è ammesso gravame, deve essere approvata dal Ministero, dopo di che essa diviene definitiva ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 novembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1919, n. 5451, col quale fu indetto il concorso per titoli a 60 posti di ufficiale idraulico in prova, dei quali 30 nel Compartimento veneto del Magistrato alle acque e 30 nelle altre Provincie del Regno;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 18 agosto 1919, col quale il termine per la presentazione delle domande fu prorogato fino al 20 settembre 1919;

Ritenuto che successivamente si sono resi vacanti fino a tutto oggi altri 25 posti nel ruolo degli ufficiali idraulici, e che quindi anche tali posti possono senz'altro essere coperti;

Decreta:

Il numero dei posti di ufficiale idraulico in prova da conferirsi in base al suddetto concorso è aumentato da 60 ad 85, dei quali 40 nel Compartimento veneto del Magistrato alle acque e 45 nelle altre Provincie del Regno.

Roma, 1° novembre 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il decreto Ministeriale 21 novembre 1919 col quale è stato aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario nella R. Università di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

Il precitato decreto Ministeriale 21 novembre 1919 è rettificato nel senso che devonsi intendere annullati gli ultimi quattro comma del decreto stesso.

Ai medesimi quattro comma è sostituito il seguente comma:

« Per i provvedimenti da adottarsi in conseguenza del concorso di cui trattasi, si applicheranno le disposizioni di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1652 ».

Art. 2.

Restano fermi i termini di scadenza del concorso stabiliti dal decreto Ministeriale 21 novembre 1919 precitato.

Roma, 8 dicembre 1919.

Per il ministro: CELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 5 dicembre 1919

Presidenza del vice presidente PATERNO'
e poi del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

Insediamento dell'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Invita i senatori segretari provvisori a rimanere ai loro posti per ricevere l'Ufficio di presidenza; ed invita anche i vice-presidenti, i senatori segretari e i questori, ieri eletti, a salire alla presidenza per ricevere il presidente.

DE LORENZO, segretario provvisorio. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

PRESIDENTE. Qualunque cosa aggiungesse ora in elogio del senatore Tommaso Tittoni sarebbe inopportuna, perchè egli viene qui per voto del Senato e quindi indicazione più elevata non poteva ricevere; è questo il maggiore elogio che si possa fare di lui.

Prega il senatore Tommaso Tittoni di voler assumere la presidenza.

(Il presidente Tittoni sale al banco della presidenza, riceve il rituale abbraccio dal senatore Paternò, fra applausi vivissimi dell'assemblea, poi pronunzia il seguente discorso).

PRESIDENTE (vivi segni di attenzione).

Onorevoli colleghi.

Nell'ascendere a quest'alto seggio nel giorno in cui per la prima volta tutti i membri della Presidenza traggono la loro origine dal voto dell'assemblea, il mio primo pensiero si rivolge insieme al vostro alla cara e nobile figura del collega illustre che lo ha lasciato, dopo averlo occupato con grande dignità e prestigio. Vada a lui l'augurio nostro fervido insieme alla manifestazione della nostra riconoscenza e del nostro affetto che per consenso unanime è stata solennemente registrata negli atti del Senato. (Approvazioni).

Nel corso di circa settant'anni hanno tenuto questo seggio, sul quale proiettano ancora fulgida luce, patrioti, statisti, soldati, giureconsulti, che legarono in perpetuo il loro nome alla grandezza della patria. Ispiriamoci al loro esempio ed il loro ricordo suoni per noi tutti, guida, eccitamento, conforto.

Voi mi avete designato a succeder loro con notevole prevalenza di suffragi che è prezioso titolo di onore per me e che mi dà sicuro e gradito affidamento della vostra cordiale cooperazione. Ma nella vostra concordia io amo ravvisare altresì la prima manifestazione di un proposito di coesione patriottica in un momento in cui l'unione dei migliori cittadini in tutto il paese s'impone come un preciso dovere. (Approvazioni).

La concordia del Senato sarà pel Paese un insegnamento ed un monito.

Voi lo indurrete a considerare i danni irreparabili dell'astensione suicida; voi lo incoraggerete a quella attività operante e continuativa che è necessaria per fronteggiare coloro che credono che la grave crisi che attraversiamo, e che tutti i paesi, anche se vincitori come il nostro lo fu, hanno attraversato dopo guerre lunghe, costose, cruente, possa essere occasione propizia ad insidie, possa offrire terreno fecondo per trapiantare fra noi le nuove forme dissolvitrici della società sorte in quelle stesse regioni dalle quali quindici secoli fa mossero verso occidente le orde dei barbari (bene), e che, se dovessero trionfare, distruggerebbero la civiltà moderna e respingerebbero l'umanità negli orrori e nelle tenebre che già conobbe nel medio-evo, dopo le invasioni barbariche. (Applausi).

Durante la guerra e per la guerra una profonda trasformazione si è iniziata negli animi e nelle cose ed ora si va compiendo attraverso un disagio morale e materiale che, se avesse a prolungarsi troppo o non dovesse trovare entro un conveniente termine il suo assetto, non sarebbe senza pericolo.

L'opera della Conferenza per la pace, lenta, incerta, non sempre coerente nè sempre conforme agli ideali che trassero i popoli alla guerra o alle legittime aspirazioni loro per la cui realizzazione sopportarono enormi sacrifici, ha prodotto malcontento ed irrequietezza.

Era naturale che di questo stato dell'anima popolare si avesse l'espressione più energica nell'Italia che trovò maggiore resistenza delle altre nazioni nel conseguimento dei suoi fini di guerra, che pur troppo ancor oggi sono oggetto di dibattito e di contrasto, malgrado la moderazione ed equità delle domande nostre e malgrado l'appoggio degli alleati ai quali siamo strettamente uniti. (Bene).

Tale stato di penosa incertezza ha dato luogo tra noi a reazioni delle quali se il sentimento patriottico che lo ha mosso ha potuto spiegare la subitanea esplosione, non dovrebbero oramai prolungarsi più oltre, poichè all'estero faciliterebbero le denigrazioni a nostro danno ed all'interno darebbero esca alla funesta propaganda sovversiva, alla quale l'indebolimento della disciplina civile e militare non può che spianar meglio la via. (Approvazioni).

Causa di svalutazione della nostra posizione all'estero è inoltre qualunque turbamento dell'ordine pubblico che non può essere a nessun patto tollerato, nemmeno nei riflessi interni, poichè, senza l'ordine, la libertà altro non è se non una vana parola. (Approvazioni).

D'altra parte il profondo sconvolgimento prodotto dalla guerra in tutto il diritto pubblico e privato, in tutto il sistema fiscale, in tutti i meccanismi ed in tutte le forme dell'economia nazionale, ha leso gl'interessi di molti, ai quali il danno è sembrato più cocente per lo spettacolo dell'arricchimento di pochi, e pesa su tutte le classi mediante il rinvilimento della moneta, l'inerudimento dei cambi e l'aumento in proporzione intollerabile dei prezzi di tutti i generi necessari alla vita.

Governo e Parlamento hanno pertanto dinanzi a loro un grave cómpito di ricostituzione morale e materiale al quale il Senato si prepara a contribuire con patriottico zelo.

Noi dobbiamo rimuovere le cause del disagio che travaglia le popolazioni e che non solo non è cessato con la guerra, ma, dopo la guerra, si è maggiormente inasprito.

Noi dobbiamo desiderare un avvenire di pace fra i popoli e concentrare tutti i nostri sforzi pel raggiungimento di questa nobilissima mèta alla quale già primi tra tutti mirarono i nostri grandi pensatori. Però compirebbe un vero sacrilegio chi, dai disagi e dalle sofferenze che sopravvivono alla guerra e ci fanno aspirare ad una lunga èra di pace, volesse trarre pretesto, per svalutare la nostra vittoria, per spegnere gli ideali e gli entusiasmi mercè i quali potemmo conseguirla, per distrarre l'animo nostro dall'omaggio ai gloriosi morti che ancora nei loro avelli fremono amor di patria o dalla gratitudine verso i valorosi combattenti superstiti, ai quali l'Italia deve pensare sempre con tenerezza materna. (Vivi applausi).

Al nostro esercito ed alla nostra marina noi dobbiamo la singolare ventura che oggi ci è data di accogliere nel seno della nostra più grande famiglia i degni rappresentanti di Trento e Trieste. (Vivi applausi).

Per lunghi anni protendemmo fraternamente verso di essi le braccia guardando alle sospirate balze alpine, alle rive dell'Isonzo, o all'ampia distesa dell'Adriatico che attendevano quelle vittorie che nei secoli orneranno di lauro la fronte della nuova Italia. (Applausi).

Il vostro voto così singolarmente benevolo per me ha avuto la sanzione dal nostro amato principe. Sicuro d'interpretare il pensiero unanime di questa assemblea, io manifesto all'augusto Sovrano la profonda devozione del Senato. (Vivi e prolungati applausi; i senatori e i ministri si alzano e gridano « Viva il Re! »).

L'Italia è una grande democrazia; anzi è una vera e genuina democrazia poichè non ha come l'hanno altre democrazie nemmeno la più leggera tinta plutocratica. Nè più democratici del nostro sono altri paesi retti da altra forma di Governo, poichè da noi, fino dagli albori del nostro risorgimento e dai primi vagiti della libertà, i fatti hanno dimostrato che l'Istituto monarchico, impersonato nella lealtà di Casa Savoia, si adatta meravigliosamente a tutti i progressi, a tutte le riforme, a tutte quelle evoluzioni e trasformazioni politiche e sociali che possono perfezionare una grande collettività nazionale ed avvicinarla sempre più ai puri ideali di uguaglianza e di giustizia. (Applausi).

Re e Parlamento, nei suoi due rami, possono nelle ordinarie forme costituzionali attuare le più radicali modificazioni statutarie, le più ardite riforme sociali, senza che sia d'uopo ricorrere a quella straordinaria assemblea unica invocata da taluni come una benefica novità, mentre altro non è che l'inutile arnese di un vecchio dottrinarismo ormai sorpassato. (Vivi applausi).

Il Senato è così poco alieno da innovazioni e riforme che nel suo stesso seno è sorta più volte l'iniziativa per riformare sè stesso (Bene!). Fu soltanto dopo iniziative di senatori che alcuni partiti politici iscrissero tale riforma nel loro programma. Nessuna ripugnanza, pertanto, può esservi da parte nostra a discuterla, ma ad un patto, e cioè che restino integri due principî, sui quali si pronunciò unanime la Commissione da voi nominata all'uopo, e cioè che il Senato non divenga un duplicato della Camera dei deputati e non perda in nessun caso quello che costituisce il suo speciale pregio, la sua precipua ragion d'essere e cioè la rappresentanza della dottrina, della coltura, degli studi, della competenza tecnica e dell'esperienza amministrativa e politica acquistate in altre assemblee o in pubbliche funzioni lungamente e nobilmente esercitate (Benissimo!).

Nel rivolgermi a voi non ho potuto non dare alle mie parole una intonazione ed un contenuto politico. Ed era naturale che ciò fosse poichè voi costituite un'assemblea politica, benchè le correnti politiche giungano qui attenuate come le onde minacciose dell'Oceano si attenuano frangendosi nel lieve pendio d'una spiaggia senza scogli e senza rocce; benchè in questo ambiente sereno si purifichino dalle scorie della esagerazione e dell'intemperanza partigiana. (Bene). Ed anche ufficio politico è quello del vostro presidente, intendendo beninteso questa parola non già nel senso ristretto delle piccole competizioni o macchinazioni di partiti o di gruppi alle quali egli deve rimanere scrupolosamente estraneo, ma nel senso elevato che alla parola stessa dettero già Platone, Aristotile e Cicerone per i quali la politica riassumeva il desiderio intenso e l'opera alacre pel pubblico bene.

Generale è il desiderio di maggior vitalità ed attività del Senato. Debbono essere quindi eliminati metodi, procedure, abitudini che l'hanno ostacolato. Già recentemente provvide disposizioni furono introdotte nel regolamento per spezzare deplorevoli consuetudini. D'ora in poi il Senato non potrà essere più costretto nel breve intervallo tra le vacanze natalizie e capo d'anno o nel mese di luglio,

quando la Camera si è separata, a votare grandi riforme organiche frettolosamente e colla virtuale soppressione del diritto di emendamento e di ogni seria discussione (Applausi).

Una più equa ripartizione del lavoro legislativo tra le due Camere, un migliore ordinamento dei lavori del Senato potrà risparmiare ai senatori che dimorano fuori di Roma la convocazione per brevi sedute che non si seguono, ma sono interrotte da continue pause e proroghe in guisa che col tempo finisce per assottigliarsi la frequenza anche dei senatori più volonterosi. Altri opportuni provvedimenti dovranno essere escogitati ed io mi propongo di esaminarli con voi.

Il Senato dovrà rendere ancora grandi servigi al paese. Se la mia non è vana lusinga, io oso credere di aver insieme a voi una chiara visione dell'importanza del Senato e della sua futura azione ed una piena coscienza dei doveri del mio ufficio. Ad ogni modo è fermo in me il proposito di adempierli zelantemente, mercè il vostro appoggio ed il vostro concorso, e di corrispondere alla fiducia del Sovrano e vostra consacrando ad essi tutto me stesso. (Benissimo!).

In questa Roma il Senato ha antiche tradizioni, e non già quelle del Senato aristocratico dell'inizio della Repubblica nè quelle del Senato servile dell'Impero, ombra sopravvivente a se stesso, ma quelle del Senato democratico posteriore al plebiscito di Ovinio che chiamò in esso la rappresentanza di tutte le classi sociali. Così il Senato potè essere appellato il pubblico consiglio del popolo romano mentre agli stranieri parve un'assemblea di Re.

Il Senato del Regno crebbe colle vicende e colla fortuna d'Italia. Guidato dal genio della Patria che esso sognò e volle sempre più grande, concorde, prospera e felice, da Torino a Firenze e poi alla mèta agognata di Roma eterna, intese e favorì i mirabili ardimenti dei grandi uomini del nostro Risorgimento, e con essi e colla Camera elettiva interpreti tutti del pensiero e del palpito del popolo italiano, preparò e secondò le mirabili gesta che raccolsero sotto una grande dinastia le genti italiche che mai fazioni interne o oppressioni straniere riuscirono a conculcare. (Benissimo).

Ed oggi che il ciclo della risurrezione nazionale si compie colla conquista dei naturali confini, noi, fermamente fiduciosi nei destini della Patria, malgrado le difficoltà dell'ora che volge che meglio e più sicuramente vinceremo quanto meno ce ne dissimuleremo la gravità, iniziamo i nostri lavori al grido entusiasta di viva il Re, Viva l'Italia! (Unanimi e prolungati applausi; i senatori ed i ministri si alzano; grida ripetute di: Viva il Re, Viva l'Italia).

Iscrizione nell'albo dei senatori di S. A. R. il principe Amedeo Umberto di Savoia duca delle Puglie.

PRESIDENTE. Partecipa al Senato che il 21 ottobre 1919, a termini dell'art. 34 della Statuto, entrò a far parte del Senato S. A. R. il principe Amedeo, Umberto, Isabella, Luigi, Filippo, Maria, Giuseppe, Giovanni di Savoia Aosta, duca delle Puglie, nato il 21 ottobre 1898 a Torino.

La Presidenza del Senato inviò a suo tempo le felicitazioni del Senato al giovane e valoroso principe ed al suo Augusto genitore, S. A. R. il duca d'Aosta, il quale ha ringraziato con un nobile telegramma.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, dà lettura del telegramma di S. A. R. il duca d'Aosta:

« Mi sono giunte graditissime le felicitazioni di V. E. e dell'altissimo Consesso ove il mio diletto figliuolo Amedeo entra per ritrovarvi quell'istessa aura di fede e di nobiltà che già respirò sul campo della lotta per la grandezza della Patria.

« Ringraziamenti e saluti cordiali ».

« Emanuele Filiberto di Savoia ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Il Senato ascrive ad altissimo onore ad accogliere nel suo seno il Principe di un'eroica stirpe, che è indissolubilmente legata ai destini della Patria. (Applausi vivissimi).

Presentazione di un disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. A nome del presidente del Consiglio, presenta il disegno di legge: « Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace ».

Con la presentazione di questo disegno di legge il Governo intende iniziare una equa distribuzione di lavoro tra i due rami del Parlamento. (Bene!).

PRESIDENTE. Esprime il compiacimento del Senato per la presentazione di questo disegno di legge, che dà un esempio che egli spera sarà seguito in avvenire (Approvazioni).

Dimissioni del senatore Cefaly da vice presidente del Senato.

PRESIDENTE. Annunzia che il senatore Cefaly ha mandato alla presidenza un telegramma così concepito: « Presento le dimissioni da vice presidente e prego il Senato di accoglierle ».

Poichè il senatore Cefaly fu nominato vice presidente per decreto Reale, questo telegramma sarà trasmesso al presidente del Consiglio, perchè voglia darne comunicazione a Sua Maestà il Re.

Nomina di senatori.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura di due decreti Reali in data 6 e 7 ottobre 1919 di nomina a senatori dei signori:

Abbiate Mario — Aguglia Francesco — Apolloni Adolfo — Arlotta Enrico — Artom Ernesto — Auteri Berretta Giovanni — Battaglieri Augusto — Bellini Giuseppe — Beria D'Argentina dei Conti Luigi — Bernardi Paolo — Bertarelli Pietro — Berti Silvio — Bianchi Leonardo — Bocconi Ettore — Borsarelli di Rifredo marchese Luigi — Boncompagni principe don Luigi — Cagnetta Luigi — Calisse Carlo — Calleri Giacomo — Cannavina Vittorino — Cappelli marchese Raffaele — Carlotti marchese Andrea — Cassuto Dario — Ciraolo Giovanni — Credaro Luigi — Cusani Visconti Lorenzo, vice ammiraglio — De Amicis Mansueto — Del Pezzo Pasquale — duca di Caianello — Di Campello conte Pompeo — Di Saluzzo marchese Marco — Einaudi Luigi.

Fratellini Salvatore — Fulci Lodovico — Ginori Conti Principe Piero — Grippo Pasquale — Loria Achille — Mango Camillo — Manna Gennaro — Marsaglia Ernesto — Mengarini Guglielmo — Morando-Attendolo Gian Giacomo — Mosca Gaetano — Pascale Giovanni — Petitti di Roreto Carlo — Pianigiani Ottorino — Queirolo Gio. Battista — Rampoldi Roberto — Raspini conte Carlo — Rattone Giorgio — Romeo delle Torrazze barone Giovanni — Saldini Cesare — Salvia Ernesto — Santucci nobile Carlo — Setti Augusto — Snardi conte Gianforte — Supino David — Tamassia Nino — Tamborino Vincenzo — Tassoni Giulio, generale — Vanni Giovanni Antonio e Schanzer dott. Carlo, ministro del tesoro.

Sull'ordine del giorno.

WOLLEMBORG. Ad evitare inutili dispersioni di voti prega il Senato di non votare il suo nome nè come membro della Commissione di finanze, nè come membro di qualunque altra Commissione, la cui nomina venga posta all'ordine del giorno.

Propone poi che la nomina della Commissione per il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, sia demandata al presidente.

(Questa proposta messa ai voti è approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

CENCELLI, segretario, fa l'appello nominale per la votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e per quella di finanze.

Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annunzia che a formare la Commissione per il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ha nominato i senatori: Diena, D'Ovidio Francesco, Hortis, Malvezzi e Mazziotti.

Sorteggio degli uffici.

PELLERANO, segretario. Procede al sorteggio degli uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

La seduta è sospesa (ore 16,15).

La seduta è riaperta (ore 18,10).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuoi senatori,

Senatori votanti 125
Maggioranza 63

Ebbero voti:

Il senatore Colonna Fabrizio 104
» Bava Beccaris 102
» Malvezzi 101
» Bonasi 94
» Di Prampero 88
» Melodia. 83
» Perla 77
» Presbitero 71
» Mariotti 63
» Inghilleri 57
» Mazziotti 46
» Frola 46
» Mazza. 41
» Colombo 21

Voti nulli e dispersi 27
Schede bianche 8

Eletti i senatori: Colonna Fabrizio, Bava Beccaris, Malvezzi, Bonasi, Di Prampero, Melodia, Perla, Presbitero, Mariotti.

Il risultato della votazione per la nomina della Commissione di finanze, verrà proclamato nella seduta di domani.

La seduta è tolta alle ore 18,20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 5 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

MORISANI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Giuramenti

MISIANO — PELLEGRINO — CANEVARI e D'AGATA, giurano.

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione per la nomina della Commissione permanente delle petizioni.

Votanti 255.

Ebbero voti:

Schiavon, 137 — Fino, 133 — Rocco, 131 — Rossi Cesare, 119 — Mazzarella, 113 — De Ruggieri, 112 — Dore, 111 — Di Francia, 110 — Brezzi, 107 — Pezzullo, 104 — Celesia, 93 — Pallastrelli, 91. — Eletti.

Ebbero poi voti:

Mezzanotte, 6 — Abbo, 2 — Pietravalle, 1 — Riccio, 1 — Bocceri, 1 — Ciocchi, 1 — Peano, 1 — Carboni, 1 — Renda, 1 — De Capitani, 1 — Pecoraro, 1. — Ballottaggio.

Comunica pure il risultato della votazione per la nomina di dieci commissari per l'esame dei decreti e mandati registrati con riserva.

Ebbero voti gli onorevoli:

Cimorogna, 143 — Carboni, 113 — Marracino, 105 — Peano, 103 — Pellegrino, 99 — Ciocchi, 97 — Martini, 80 — Buonocuore, 42. — Eletti.

Ebbero poi maggiori voti gli onorevoli:

Abbo, 4 — Buzzi, 3. — Ballottaggio.

Voti dispersi 30.

Comunica infine il risultato della votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Biblioteca della Camera.

Ebbero voti gli onorevoli:

Boselli, 141 — Luzzatti, 140 — Milani, 73 — Eletti.

Voti dispersi 23.

Presentazione di una relazione.

ALESSIO, presenta il disegno dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione per la nomina delle seguenti Commissioni:

di vigilanza sul Debito pubblico;
di vigilanza sul Fondo del Culto;
di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti;
sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:
sul servizio del chinino;
del Comitato talassografico italiano.

MORISANI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbo — Abisso — Agnesi — Agostinone — Albanese — Albertelli — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Felice — Bacci Giovanni — Baglioni Silvestro — Baldassare — Baldini — Balsano — Banderali — Baracco — Barrese — Basso — Belelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Belotti Bortolo — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Bentini — Berardelli — Bergamo — Bertolino — Bertone — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Vincenzo — Bignami — Boccieri — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Bosi — Brancoli — Brezzi — Brusacca — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Cameroni — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Caporali — Cappelleri — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Casalini — Casaretto — Cascino — Caseitano — Caso — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cermenati — Cerpelli — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colella — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Corradini — Cosattini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti.

D'Aragona — De Benedittis — De Capitani — De Cristofaro — Degni — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Michelis Paolo — De Nava — De Nicola — De Viti de Marco — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Giorgio — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Pio.

Evoli.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Farina Mattia — Farini Pietro — Farioli — Federzoni — Ferrari Enrico — Fiamingo — Filesi — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Frola Francesco — Frova Ottavio.

Galeno — Galla — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Ghezzi — Giaracà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Gronchi — Guaccero — Guarienti.

Jannelli.

Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardo Paolo — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Maestri — Maffi — Maiolo — Maitilasso — Manes — Marabini — Marchioro — Marciano — Marconcini — Marcora — Martini — Masciantonio — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Maury — Mazzarella — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Mezzanotte — Miceli Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Montini — Morini — Morisani — Mucci Leone — Murgia — Musatti.

Nava — Negretti — Nitti — Nunziante.

Olivetti — Orano.

Pacchi — Padulli — Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Paparo

— Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Pestalozza — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pistoja — Porzio — Prampolini — Preda.

Raineri — Ramella — Reale — Recalcati — Reina — Renda — Riboldi — Riccio — Rindone — Rocco — Rodinò — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rubilli — Russo.

Salvadori Guido — Salvatori Luigi — Salvemini — Sandroni — Sanna — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Serrati — Siciliani — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Storchi — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tangorra — Targetti — Telesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tofani — Tonello — Tonetti — Torre — Tosti — Tovini — Trentin — Treves — Trevisani — Troilo — Turato.

Ursi.

Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Vella — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zegretti — Zileri — Dal Vèrme — Zito — Zucchini.

È in congedo:

Caputi.

PRESIDENTE, dichiara chiusa la votazione invita gli onorevoli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

Presentazione di disegno di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta i disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1919-920 fino a che siano tradotti in legge;

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Convalidazione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1811, concernente modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti;

Conversione in legge di Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.

Sull'ordine dei lavori parlamentari.

CARBONI, propone che l'inizio della discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona abbia luogo martedì.

MUSATTI, a nome del gruppo socialista, non si oppone alla proposta dell'on. Carboni.

Chiede però che, contrariamente alla deliberazione presa ieri, anche durante la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona abbia luogo lo svolgimento delle interrogazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, crede anzitutto, che, poichè non vi è dissenso su questo punto, si possa senz'altro stabilire che la Camera rinvii le sue sedute a martedì per cominciare allora la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Non ha difficoltà neppure ad aderire alla proposta dell'onorevole Musatti di iscrivere all'ordine del giorno da martedì in poi anche lo svolgimento delle interrogazioni.

Deve poi rivolgere alle varie parti della Camera la preghiera di limitarsi nella discussione della risposta al discorso della Corona a trattare gli argomenti di carattere più generale, riservando alla discussione dell'esercizio provvisorio, che seguirà immediatamente, la trattazione di tutti gli argomenti più particolari.

PRESIDENTE, esorta anch'egli la Camera a mantenere la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona nei limiti di una discussione generale di carattere politico.

Pone a partito le proposte di rimettere le sedute della Camera a martedì prossimo e di iscrivere all'ordine del giorno di martedì le interrogazioni e la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

(Sono approvate).

PRESIDENTE annuncia tre proposte di legge del deputato Mela.

La seduta termina alle 16.

Per il prestito nazionale

Ieri, ad iniziativa del Consorzio bancario, presieduto dalla Banca d'Italia e dall'Associazione bancaria italiana, si è tenuta nei locali della Direzione generale della Banca d'Italia un'adunanza intesa ad iniziare solennemente la propaganda del prestito.

Sono intervenuti alla riunione il presidente del Consiglio onorevole Nitti, i ministri on. Schanzer, Tedesco e Ferraris Dante, il sottosegretario di Stato per il tesoro, on. Belotti, l'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti, senatore Venosta, il direttore generale del tesoro, comm. Conti Rossini, i comm. Malagoli e Verardo, rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Consiglio di reggenza della sede di Roma della Banca d'Italia, il comm. Rossi, direttore generale dell'Istituto dei cambi e parecchie notabilità del mondo bancario.

Ha preso per primo la parola l'on. Stringher, direttore generale della Banca d'Italia, e poi l'on. Schanzer, ministro del tesoro, per ringraziare il presidente della Banca d'Italia e l'Associazione bancaria d'Italia per l'invito rivolto d'intervenire all'assemblea generale straordinaria delle Banche e dei banchieri italiani, poichè oltre l'occasione di soddisfare il legittimo desiderio di apprendere dalla viva voce dei rappresentanti del Governo le ragioni che hanno indotto il Governo stesso a bandire il nuovo prestito nazionale.

Dopo d'aver rilevato come il popolo italiano abbia concorso con insuperabile slancio, con meravigliosa saldezza morale al conseguimento della vittoria delle armi, l'on. ministro ha detto che bisogna far comprendere a tutti, anche a quelli che non hanno famigliarità con le cose finanziarie, che lo sconquasso presente nella vita economica, l'enorme rialzo dei prezzi, il rincaro di tutti i generi e di tutti i prodotti dipendono sì dalla scarsezza della produzione e delle esportazioni in confronto delle importazioni, ma anche in gran parte dall'eccesso della circolazione cartacea e dal debito fluttuante dello Stato, eccesso che è precipua causa del rinvilio della moneta.

« Il deprezzamento della nostra lira, egli ha soggiunto, è arrivato a un punto tale da segnare per tutti, Stato, organizzazioni economiche e finanziarie e privati cittadini, un danno e un pericolo gravissimo: dobbiamo comprare all'estero ingenti quantità di derrate alimentari e di materie prime e dobbiamo pagarle con una moneta che ha perduto la metà del suo valore.

Bisogna far comprendere a tutti che questa è la via della rovina, che bisogna assolutamente arrestarci sulla china disastrosa e che l'unico mezzo per riuscire nell'intento è di dare largamente allo Stato le disponibilità di cui ha bisogno per moderare la circolazione e per consolidare buona parte del suo debito fluttuante, unici provvedimenti che, insieme al miglioramento della bilancia commerciale possono gradatamente restituire il suo valore alla nostra moneta e conferirci, nei rapporti coll'estero, quel credito che ci è indispensabile per ottenere le derrate e le materie prime necessarie alla nostra esistenza.

Per queste ragioni - ha ripreso l'on. ministro - decidemmo di fare una nuova emissione di rendita consolidata 5 0[0, che è gradita ai sottoscrittori italiani, ha già il suo mercato sicuramente formato e presenta, in vista del prezzo di emissione di L. 87,50, un notevole margine di premio.

Così essendo e dato che il Governo, per ottenere il più largo collocamento possibile del nuovo titolo, ha di proposito fissato condizioni assai favorevoli per i sottoscrittori, non vi sarebbe in verità più scusa alcuna per coloro che non rispondessero all'appello dello Stato nella misura vera ed effettiva delle loro disponibilità e dei loro averi ».

L'on. ministro, dopo d'aver spiegato le ragioni per le quali fu respinta la proposta della creazione d'un nuovo titolo 3,50 per cento ha concluso:

« A voi, o signori, spetta di essere gli intelligenti e fervidi cooperatori dello Stato nell'intento che esso si prefigge di far fare un

passo decisivo all'opera risanatrice della finanza italiana. Date il massimo di ogni vostra attività all'intensa propaganda e al collocamento di questo prestito che, per i fini a cui mira, può veramente chiamarsi il prestito della pace sociale. Il successo certo non mancherà, lo ripeto, e voi avrete ben meritato dell'Italia, in un'ora in cui tutti i buoni cittadini debbono dare alla patria il contributo delle loro migliori energie ».

Dopo il discorso dell'onor. Schanzer, il presidente del Consiglio on. Nitti ha aggiunto poche dichiarazioni.

« Questo prestito - egli ha detto - dovrebbe rendere più del doppio di qualsiasi prestito precedente. Dopo i prestiti di guerra, il prestito della pace.

Gli scopi essenziali da raggiungere sono tre: sollevare il tesoro e raggiungere il pareggio della cassa, dare maggior solidità ai nostri titoli ritirando quanto è possibile buoni ordinari del tesoro; soprattutto diminuire la circolazione e iniziare una vigorosa politica di prezzi.

La situazione dei prezzi è in tutti i paesi grave: i consumi tendono ad aumentare, la produzione si svolge ancora lentamente.

Per diminuire i prezzi due sole cose sono efficaci: ritirare quanto è possibile molta carta in circolazione; produrre di più e consumare di meno e quindi lavorare per accrescere le esportazioni e diminuire le importazioni. Ogni altro rimedio è vano.

Per qualche anno ancora l'Italia deve vivere sul credito, importazioni ed esportazioni non si bilanciano e per provvedere alla vita del popolo e importare grano, carni, grassi, carbone, materie prime occorre avere credito. Tumulti, disordini, instabilità di ordinamenti portano come conseguenza mancanza di credito e fame. Quindi il popolo, per uscire dalla situazione attuale, di una cosa soprattutto ha bisogno: mantenere coll'ordine e con il lavoro il credito.

Conservare alte le spese pubbliche è la peggiore politica possibile; valersi ancora della circolazione per provvedere alle spese è danno senza rimedio.

Se mancando il credito venissero a mancare le importazioni, l'Italia sarebbe in una situazione terribile.

Niuno si può illudere: tutti i paesi d'Europa, vincitori e vinti, passano per dure prove e debbono obbligarsi a molte astinenze.

I paesi che si troveranno meglio sono quelli che riprenderanno prima la loro energia di lavoro e che aumenteranno prima la produzione ».

Il presidente del Consiglio ha spiegato poi come sia necessario sistemare insieme alla finanza il credito dell'Italia all'estero.

Prestiti forzati e parziali prelevamenti di patrimonio non avrebbero alcun effetto utile, in quanto non darebbero al tesoro disponibilità immediate per fare una vigorosa politica di prezzi.

Perchè all'estero si abbia fiducia nell'Italia, bisogna che l'Italia abbia fiducia in se stessa; perchè si conquisti il credito bisogna che noi accordiamo credito a noi stessi. Niuna politica di avventure, niuna politica di instabilità: ma ristabilire la disciplina e aumentare la produzione.

Fra tutti i paesi usciti dalla guerra l'Italia è quello che, relativamente alla popolazione e alla ricchezza, avrà minori debiti. Se il cambio è così aspro è perchè troppo grande è il contrasto fra importazioni ed esportazioni. Inoltre molti credono o lasciano credere falsamente all'estero che l'Italia abbia tendenze di guerra e desiderio di conquiste. L'Italia vuole essere invece una grande forza di pace.

L'Italia non si presterà mai ad alcun atto che possa diminuire le garanzie della pace.

Se l'Italia ha il minor debito fra i paesi belligeranti, ha anche le più grandi forze di lavoro. Si tratta di saperle utilizzare. Ora vi è ancora in Italia come dovunque un gran senso di nervosità, la nervosità che, in tutti i paesi ha determinato la tenzione di animi della guerra; e vi è un senso di malessere, che viene dal ristabilirsi dell'equilibrio.

Bisogna procedere senza scosse alla sistemazione definitiva, utilizzando i tesori di energia popolare, assimilando le nuove forze del lavoro che si dischiudono, comprendendo e non ostacolando ogni sano movimento di rinnovazione ».

Il presidente del Consiglio ha conchiuso ripetendo l'augurio che il prestito renda almeno il doppio del prestito che egli ebbe l'onore di fare dopo Caporetto come ministro del tesoro.

« Dobbiamo iniziare una vigorosa politica di prezzi, dobbiamo iniziare una feconda opera di pace.

Questo è il nostro dovere, ma è anche il nostro interesse ».

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca d'Aosta è giunto, ieri, a Parigi.

S. A. R. il Principe Aimone è partito per Taranto, dove s'imbarcherà sul postale diretto a Costantinopoli. S. A. R. trasborderà quindi sulla R. nave *Pisa*.

Necrologio. — A Venezia, sua città natale, è morto l'altro ieri l'on. conte Angelo Papadopoli-Aldobrandini, senatore del Regno. Nato il 24 gennaio 1843 addimostrò, giovanissimo, fervente ingegno e sentimenti patriottici. Dedicatosi alla carriera diplomatica vi stette con plauso alcuni anni, uscendone nel 1872 per dedicarsi interamente alla politica.

Eletto deputato al Parlamento per il Collegio di Adria nella XIV legislatura, rappresentò poscia per altre otto legislature il II Collegio di Venezia, portando sempre nel compimento del suo mandato intenti liberali e programmi di lavori agricoli. Nel 1891 venne nominato senatore del Regno, e portò nell'alto Consesso la sua continua operosità e l'esperienza della nobile vita.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 4. (Ritardato). — Una grande emozione regna nei circoli diplomatici in seguito alla pubblicazione di un decreto che stabilisce l'*embargo* sul carbone da stiva destinato alle navi estere.

I rappresentanti delle potenze interessate hanno chiesto che il carbone venga fornito in quantità sufficiente per permettere alle navi stesse di intraprendere il viaggio verso il porto da cui provengono.

WASHINGTON, 6. — Benchè Jenkins sia stato rimesso in libertà, il senatore Fall ha informato il presidente Wilson che egli è di parere che le relazioni col Messico debbano essere rotte, in seguito ad altri atti del governo di Carranza.

Un telegramma da Messico annunzia che, secondo il giornale *El Democrate*, Jenkins fu rimesso in libertà dopo che le autorità ebbero ricevuto uno *chèque* di 500 dollari, ammontare della cauzione richiesta.

PARIGI, 6. — Il *Daily News* dice che l'alto comando francese ha dato, alle autosità militari dei territori occupati, ordini tendenti ad assicurare le misure preliminari delle forze a disposizione del maresciallo Foch per mettere in esecuzione i mezzi coercitivi che saranno ordinati dal Consiglio supremo, come ad esempio l'occupazione di Essen e del bacino della Ruhr.

PARIGI, 6. — Il presidente della repubblica e la signora Poincaré hanno offerto questa sera un pranzo intimo al principe reggente di Serbia.

PARIGI, 7. — Stamane alle ore 10 è partito dalla stazione Nord alla volta di Londra il ministro degli affari esteri italiano on. Scialoja, accompagnato dal suo capo gabinetto comm. Garbasso e da due segretari.

Il ministro Scialoja si tratterrà a Londra due o tre giorni ed avrà parecchi colloqui col primo ministro Lloyd George e col ministro degli affari esteri inglese Balfour.

L'on. Scialoja è stato salutato alla stazione dall'ambasciatore di Italia conte Bonin Longare e dai membri della delegazione italiana a Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*